CAMERA DEI DEPUTATI N. 1557

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO *ad interim* DELLA MARINA MERCANTILE
(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Requisizione del naviglio mercantile

Presentato alla Presidenza il 21 giugno 1977

La materia della requisizione del naviglio mercantile da parte della Amministrazione dello Stato è attualmente disciplinata dalla legge 13 luglio 1939, n. 1154, modificata e integrata da numerose disposizioni legislative emanate nel periodo bellico e post-bellico, per superare alcune situazioni concrete verificatesi durante e immediatamente dopo l'ultimo conflitto.

Già da tempo pertanto si è avvertita l'opportunità, da un lato, di addivenire ad una revisione e a un aggiornamento delle norme in materia, specialmente per adeguarle al mutato ordinamento giuridico italiano, basato sulla Costituzione repubblicana, nonché, dall'altro lato, di effettuare uno snellimento e un coordinamento delle procedure previste dalla citata legge n. 1154 e disposizioni successive. Ciò poteva avvenire soltanto con l'approntamento di un provvedimento legislativo che disciplinasse organicamente tutta la materia della requisizione.

Passando all'esame dei principali articoli del provvedimento si rileva che l'articolo 1 stabilisce che soltanto in casi di gravi e urgenti necessità pubbliche le Amministrazioni dello Stato possono requisire naviglio mercantile. Viene confermato altresì che soltanto il Ministero della Marina Mercantile e quello della Difesa possono requisire direttamente il naviglio, fermo restando le esigenze derivanti dagli accordi internazionali riguardanti la difesa dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce che la requisizione può essere per uso temporaneo o per acquisto, ma prevede che l'Amministrazione requisitrice può trasformare una requisizione per uso in requisizione per acquisto. Con tale norma si tiene conto delle molteplici situazioni in cui può trovarsi l'Am-

ministrazione, specialmente in periodo di guerra.

Come già la precedente legge n. 1154, lo schema in esame prevede, nell'articolo 5, che il Ministero della Marina Mercantile, anche su richiesta di altre Amministrazioni, può imporre il trasporto obbligatorio, su una unità non requisita, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

Gli articoli 8, 10, 11 e 12, riguardano varie modalità concernenti la requisizione (ordine di requisizione - consegna e riconsegna dell'unità requisita — documenti). L'articolo 9 statuisce la risoluzione di diritto dei contratti di utilizzazione della nave stipulati precedentemente all'ordine di requisizione, senza l'onere di risarcimento danni a favore dei terzi. L'articolo 13 tratta dei lavori di trasformazione e adattamento dell'unità requisita, a carico dell'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta.

L'articolo 14 prevede la costituzione di una apposita Commissione che ha il compito di stabilire le norme per la valutazione della nave, in relazione alla determinazione delle indennità di perdita e di requisizione per acquisto, nonché le tariffe ed i coefficienti da applicare per la determinazione delle indennità di requisizione per l'uso della nave.

Nella citata legge n. 1154 e disposizioni successive non era prevista espressamente tale Commissione; tuttavia nel 1941 si reputò opportuno costituire, con Decreto Ministeriale, una speciale Commissione (denominata poi Commissione Interministeriale Valutazione navi) per la determinazione dei criteri da seguire per la valutazione delle navi, ai fini del calcolo delle indennità previste dalla legge sulla requisizione. Successivamente però sorsero alcune perplessità sulla ammissiblità della predetta Commissione, non essendo essa prevista dalla legge. Si è ritenuto, pertanto, opportuno con il presente schema di provvedimento legislativo prevedere espressamente la costituzione della Commissione.

Gli articoli 15-23 trattano della determinazione e della liquidazione delle varie indennità connesse con la requisizione: mentre la determinazione delle indennità è di competenza, quale organo tecnico, del Ministero della Marina Mercantile, la liquidazione di esse è effettuata, invece, dalla Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta.

Per il corretto funzionamento dell'attività amministrativa e a tutela degli interessi dei privati cittadini, si è ritenuto opportuno di stabilire, nel primo comma dell'articolo 18, che la notifica da parte dell'Amministrazione, al proprietario e all'armatore dell'unità requisita, delle indennità di loro spettanza, avvenga entro due mesi dalla consegna o dalla perdita della nave; d'altra parte nell'articolo 20 si statuisce che le predette indennità debbono essere liquidate entro tre mesi dalla notifica. Tutto ciò evita che i predetti adempimenti vengano protratti nel tempo, con evidente danno degli interessati e della stessa Amministrazione.

Degno di rilievo è inoltre quanto prevede l'articolo 18, terzo comma, che cioè il proprietario o l'armatore dell'unità requisita, entro 30 giorni dalla notifica dell'ammontare delle indennità di sua spettanza, può contestare l'ammontare stesso con atto notificato al Ministero della Marina Mercantile, il quale decide in merito, sentita la Commissione di cui all'articolo 14. Ovviamente l'interessato potrà poi esperire i normali mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi, in relazione a quanto dispone l'articolo 113 della Costituzione. E' da rilevare al proposito che l'articolo 48 della citata legge n. 1154 del 13 luglio 1939 prevedeva il ricorso contro i provvedimenti ministeriali che determinavano le indennità, ma stabiliva altresì che su tale ricorso il Ministro delle comunicazioni decideva in via giurisdizionale e inappellabilmente. La Corte Costituzionale, con sentenza del 4 luglio 1963 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 48, secondo comma, nella parte in cui definisce il provvedimento di decisione del Ministro « giurisdizionale e inappellabile ».

Sempre a tutela degli interessi dei privati, nel secondo comma dell'articolo 19 è parso giusto riconoscere una indennità al proprietario di una unità requisita, allorché subisca un danno dal fatto della requisizione, nel periodo tra la notifica dell'ordine e la consegna della nave o la revoca dell'ordine stesso.

L'articolo 24 stabilisce le modalità con cui i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere sull'indennità di requisizione per acquisto o di perdita.

Gli articoli 25-28 trattano dei vari oneri a carico dell'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata

effettuata (spese di esercizio, assicurazioni, rischi assunti a proprio carico).

Nell'articolo 29, che prevede l'ipotesi che l'Amministrazione intenda alienare una unità requisita per acquisto o abbandonata allo Stato per perdita, si è ritenuto opportuno riconoscere a favore del precedente proprietario la facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con altri concorrenti all'acquisto dell'unità stessa.

L'articolo 30 regola la ripartizione dei profitti conseguenti ad operazioni di salvataggio o rimorchio eseguite dall'unità requisita, come già era previsto dalla legge n. 1154; l'articolo 31 detta disposizioni in merito al contratto di arruolamento, in atto al momento della requisizione.

Nell'articolo 32 è stata confermata la disposizione già esistente nella legge n. 1154, per la quale l'Amministrazione può ordinare lo sbarco dalle unità requisite di persone dell'equipaggio, subordinando però tale facoltà « a ragioni di pubblico interesse » e stabilendo, altresì, nell'ultimo comma, il trattamento dovuto al personale sbarcato.

Gli articoli 34-40 prevedono alcune qualifiche (come il Commissario Governativo - il Comandante militare - il Rappresentante dello Stato - il Contabile) già previste nella legge n. 1154 e che si è ritenuto opportuno confermare anche nelle presenti disposizioni.

Infine gli articoli 42-48 contemplano varie ipotesi di reati con relative sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Autorità competente a disporre la requisizione*).

Nei casi di gravi ed urgenti necessità pubbliche, il Ministero della marina mercantile ha la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di altre Amministrazioni dello Stato, di requisire:

a) le navi ed i galleggianti, ovunque essi siano, battenti bandiera nazionale;

b) le navi ed i galleggianti stranieri, nei porti nazionali, salvo che in virtù di accordi internazionali siano esenti da requisizione.

La requisizione di navi e galleggianti può essere effettuata direttamente anche dal Ministero della difesa, ferme restando le esigenze derivanti dagli accordi internazionali riguardanti la difesa dello Stato.

Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione sia stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero della marina mercantile.

ART. 2.

(*Autorità delegate per la requisizione*).

La requisizione di cui all'articolo precedente è eseguita, per delega, dagli uffici periferici del Ministero della marina mercantile o della Marina militare e dai Consoli, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento.

In casi di particolare urgenza, la requisizione può essere effettuata di propria iniziativa dalle predette Autorità, salvo ratifica del Ministero della difesa o del Ministero della marina mercantile, secondo la rispettiva competenza.

ART. 3.

(*Specie della requisizione*).

La requisizione ha per oggetto l'acquisto della proprietà di un'unità da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della stessa, con o senza equipaggio, o con una parte di esso.

In ogni momento l'Amministrazione requisitrice, con un nuovo ordine, può trasformare una requisizione per uso temporaneo in requisizione in proprietà.

ART. 4.

(*Modalità per la gestione*).

L'Amministrazione requisitrice determina, con proprio decreto, le modalità per la gestione del naviglio, requisito, qualora non ritenga di affidare al proprietario o all'armatore la gestione stessa.

ART. 5.

(*Trasporto obbligatorio*).

Nei casi previsti dall'articolo 1, il Ministero della marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta di altra Amministrazione dello Stato, può imporre il trasporto obbligatorio, su una unità determinata, non requisita, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

ART. 6.

(*Precedenza dei trasporti per conto dello Stato*).

Nei casi previsti dall'articolo 1, il Ministero della marina mercantile ha facoltà di disporre che sulle unità non requisite sia data assoluta precedenza al trasporto di persone e beni per esigenze delle Amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette unità devono compiere per effetto del loro normale impiego.

ART. 7.

(*Trasporto per conto di terzi sulle navi requisite*).

L'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata effettuata, può, compatibilmente con le proprie esigenze, consentire sulle unità requisite il trasporto di persone o beni per conto di altre Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici o di privati. Il nolo e le altre condizioni sono preventivamente determinate dall'Amministrazione requisitrice.

ART. 8.

(*Ordine di requisizione*).

L'ordine di requisizione deve essere notificato al Comandante o, se l'unità è in disarmo, a chi è preposto alla custodia della stessa, ed ha immediata esecuzione; appena possibile, esso è portato a conoscenza dell'armatore e del proprietario.

L'ordine di requisizione deve, inoltre, essere affisso all'albo di bordo ai sensi dell'articolo 333 del codice della navigazione.

Il comandante, o chi è preposto alla custodia della nave, deve far registrare dalla Autorità competente l'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio sul ruolo di equipaggio o, per le navi minori e galleggianti, sulla licenza.

L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è immediatamente esecutivo.

Il comandante o chi è preposto alla custodia della nave ne diventa custode per conto dell'Amministrazione requisitrice.

ART. 9.

(*Risoluzione dei contratti precedenti alla requisizione*).

L'ordine di requisizione o l'ordine di trasporto obbligatorio risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto l'utilizzazione dell'unità e libera il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi che presupponga la libera disponibilità dell'unità stessa o di parte della medesima. La risoluzione dei contratti di cui sopra non dà luogo a rimborsi di spese né a risarcimento di danni a favore dei terzi.

L'ordine di requisizione non risolve il contratto di vendita dell'unità requisita che sia stato stipulato prima della notifica dell'ordine stesso, ancorché non sia avvenuta la consegna dell'unità, né pagato il prezzo convenuto, né siano state eseguite le trascrizioni di legge.

ART. 10.

(*Consegna dell'unità requisita*).

L'unità requisita deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso

di ritardo ingiustificato, l'Amministrazione può richiedere il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.

Le unità requisite devono essere consegnate nel porto in cui si trovano alla data dell'ordine di requisizione o in quello di prossima destinazione e nelle condizioni previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni, nonché con gli alloggi arredati e pronti all'uso.

Nel caso che l'unità non si trovi nelle condizioni sopra indicate, il proprietario o l'armatore deve provvedere nel termine stabilito nell'ordine di requisizione. In difetto provvede d'ufficio l'Amministrazione requisitrice, salvo rivalsa nella liquidazione dei compensi dovuti.

ART. 11.

(*Riconsegna dell'unità requisita*).

La riconsegna dell'unità requisita per uso temporaneo è disposta dall'Amministrazione requisitrice e comunicata, possibilmente con preavviso, all'armatore e al proprietario.

Salvo speciali esigenze o accordi particolari, la unità deve essere riconsegnata all'armatore o al proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

La riconsegna dell'unità requisita ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, può essere disposta dalla stessa Autorità che ha eseguito la requisizione.

ART. 12.

(*Documenti - verbali*).

L'inizio ed il termine della requisizione sono fatti risultare da appositi verbali compilati dalle Autorità di cui all'articolo 2, in contraddittorio con il proprietario e l'armatore o loro rappresentante.

Nel caso di requisizione in proprietà, l'Autorità che procede alla compilazione del verbale, deve curare che l'atto stesso venga reso pubblico ai sensi degli articoli 250 e seguenti del codice della navigazione.

ART. 13.

(*Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita*).

Su tutte le unità requisite per uso temporaneo, la Amministrazione requisitrice può disporre l'esecuzione dei lavori di trasformazione e di adattamento, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave e alla liquidazione della indennità per l'uso anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

Qualora i lavori di ripristino vengano affidati al proprietario o all'armatore, verrà determinato il tempo occorrente per il ripristino e l'indennità per l'uso, per il tempo predetto, sarà liquidata unitamente all'ammontare del costo dei lavori.

Le spese per i lavori di cui ai commi precedenti faranno carico all'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta.

ART. 14.

(*Commissione valutazione navi*).

Con decreto del Ministro della marina mercantile è nominata una commissione valutazione navi, composta da:

1) il Dirigente Generale preposto alla D.G. del Naviglio del Ministero della marina mercantile - Presidente;

2) il Dirigente Superiore - Capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

3) due funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a Primo dirigente o qualifica equiparata;

4) due Ufficiali del Ministero della difesa - Marina (Genio Navale) di grado non inferiore a Capitano di Vascello;

5) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - avente qualifica non inferiore a Primo dirigente o qualifica equiparata;

6) un rapresentante del Registro Italiano Navale;

7) un rappresentante dell'Unione Italiana di Riassicurazione;

8) due rappresentanti dell'industria cantieristica;

9) tre rappresentanti degli armatori e proprietari di navi;

10) un funzionario della Direzione Generale del Naviglio del Ministero della marina mercantile, avente qualifica non inferiore a Consigliere, che esercita anche la funzione di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale del Naviglio, la Commissione è presieduta dal Dirigente Superiore Vicario della medesima Direzione Generale.

Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è nominato un supplente.

Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga necessario, può invitare persone particolarmente esperte a partecipare ai lavori della Commissione senza voto deliberativo.

Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che partecipano ai lavori della Commissione sono equiparate ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di Dirigente Superiore.

La Commissione stabilisce le norme per la valutazione delle unità, per i coefficienti di deprezzamento inerenti all'età e al tipo, per la valutazione delle dotazioni e dei corredi, nonché le tariffe e i coefficienti da applicare per la determinazione delle indennità di requisizione per l'uso temporaneo.

Le norme, le tariffe e i coefficienti stabiliti dalla Commissione, nonché i relativi periodici aggiornamenti, sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 15.

(*Determinazione del valore dell'unità requisita*).

Il Ministero della marina mercantile, sulla base delle norme di cui al precedente articolo 14, determina il valore dell'unità requisita, per la corresponsione della indennità di requisizione in proprietà o della indennità di perdita.

ART. 16.

(*Determinazione dell'indennità per l'uso temporaneo*).

Il Ministero della marina mercantile, in base alle norme contenute nel precedente articolo 14, determina l'ammontare dell'indennità di requisizione per l'uso temporaneo.

L'indennità predetta può essere annualmente soggetta a revisione, a richiesta dell'Amministrazione interessata o del proprietario, per tener conto del mutato valore dell'unità.

Tale indennità è calcolata o revisionata a giornate.

ART. 17.

(*Determinazione dell'indennità per il trasporto obbligatorio*).

Il Ministero della marina mercantile, su parere della Commissione prevista dall'articolo 14 e sulla base del corso dei noli e tenuto conto, altresì, degli eventuali maggiori oneri a carico del proprietario o dell'armatore, derivanti dal trasporto obbligatorio, determina l'ammontare dell'indennità da corrispondere nel caso di trasporto obbligatorio di cui all'articolo 5.

ART. 18.

(*Notifiche e comunicazioni*).

L'Amministrazione requisitrice notifica al proprietario ed all'armatore dell'unità requisita, l'ammontare delle indennità di loro spettanza di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, entro due mesi dalla data di consegna dell'unità requisita per acquisto o per uso temporaneo ovvero entro due mesi dalla notizia dell'evento che determini la corresponsione dell'indennità di perdita, prevista dall'articolo 23.

In caso di trasporto obbligatorio la predetta notifica deve avvenire entro un mese dall'effettuazione del trasporto.

Il proprietario o l'armatore, entro 30 giorni dalla notifica di cui ai commi precedenti, può contestare l'ammontare con atto notificato al Ministero della marina mercantile, il quale decide in merito, sentita la Commissione di cui all'articolo 14.

Quando la requisizione è stata effettuata per conto di altra Amministrazione, il Ministero della marina mercantile dà comunicazione alla stessa dei provvedimenti di cui al comma precedente.

ART. 19.

(*Decorrenza dell'indennità di requisizione per l'uso temporaneo*).

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità relativa è dovuta dal giorno in cui l'unità è stata consegnata, nelle condizioni previste dal precedente articolo 10 e fino al giorno della riconsegna o quello in cui si verifichi l'evento che determini la corresponsione dell'indennità di perdita, di cui al successivo articolo 23.

Fermo il disposto dell'articolo 9, qualora il proprietario durante il periodo intercorrente tra la notifica dell'ordine di requisizione e la consegna dell'unità o la revoca dell'ordine stesso subisca un danno dal fatto della requisizione, ha diritto ad una indennità speciale per i giorni nei quali si è verificato il pregiudizio.

Tale indennità speciale non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare dell'indennità per uso temporaneo che viene, o sarebbe stata corrisposta per l'unità.

ART. 20.

(*Amministrazione che liquida le indennità*).

Le indennità relative alla requisizione sono determinate dal Ministero della marina mercantile e liquidate dall'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta.

Le indennità di requisizione per l'uso temporaneo, l'indennità di requisizione in proprietà, l'indennità per il trasporto obbligatorio e l'indennità di perdita, sono liquidate entro tre mesi dalla notifica di cui all'articolo 18, primo e secondo comma, anche se vi sia stata contestazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

La liquidazione dell'indennità per l'uso temporaneo è disposta in rate mensili posticipate.

Non si fa luogo alla liquidazione della indennità di requisizione in proprietà o

dell'indennità di perdita se non sia provata l'avvenuta trascrizione dell'ordine di requisizione in proprietà o dell'atto di abbandono nella matricola dell'unità.

Qualora sorgano contestazioni su chi ha diritto alla indennità o l'avente diritto sia irreperibile, l'indennità è depositata presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

ART. 21.

(*Liquidazione dell'indennità di requisizione per l'uso temporaneo*).

Spettano sempre al proprietario di una unità requisita per uso temporaneo le quote della relativa indennità, riguardanti lo ammortamento e gli interessi.

Allo stesso proprietario spettano anche tutte le altre quote dell'indennità di requisizione solamente quando la gestione dell'unità requisita per uso temporaneo è lasciata al medesimo; in caso diverso le dette quote spettano a chi è affidata la gestione dell'unità.

All'armatore, al quale viene tolta la gestione dell'unità per uso temporaneo, è corrisposta la quota riguardante le spese generali determinata in relazione alle caratteristiche dell'unità requisita.

ART. 22.

(*Periodi di inutilizzazione*).

Qualora l'unità requisita per uso temporaneo resti temporaneamente inutilizzata per il servizio effettivo dello Stato, a causa di lavori di riparazioni o per altri motivi estranei all'Amministrazione ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 27, la requisizione continua ad avere effetto, ma chi ha la gestione dell'unità non ha diritto alla corresponsione delle quote d'indennità riguardanti la gestione per tutto il periodo durante il quale l'unità rimane inutilizzata in un porto che la Amministrazione ha facoltà di designare.

Se chi ha la gestione dell'unità non provvede, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte, all'esecuzione dei lavori necessari per le riparazioni, l'Amministrazione requisitrice può rivalersi direttamente a spese dello stesso.

ART. 23.

(*Indennità di perdita*).

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 27, l'Amministrazione per conto della quale è stata disposta la requisizione, liquida al proprietario di una unità requisita per uso temporaneo, l'indennità di perdita determinata:

a) alla data della perdita dell'unità;

b) alla data dell'evento, in caso di cattura o di sequestro da parte di uno Stato estero;

c) alla data dell'evento, qualora l'unità si trovi immobilizzata in maniera che risulti impossibile o non conveniente per l'Amministrazione procedere ai lavori necessari per la sua rimessa in efficienza.

La liquidazione può effettuarsi solo dopo che l'interessato abbia abbandonato la proprietà dell'unità allo Stato nei modi e nei termini previsti dal codice della navigazione.

Dalla data dell'evento che determina la corresponsione dell'indennità alla data in cui questa è effettivamente liquidata, l'Amministrazione corrisponde al proprietario anche la quota riguardante gli interessi previsti dall'indennità di requisizione per l'uso temporaneo.

ART. 24.

(*Diritti reali*).

I diritti reali costituiti sull'unità possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione per acquisto o dopo l'evento che determina la corresponsione dell'indennità di perdita, soltanto sulla relativa indennità.

Nel caso di ipoteca costituita globalmente sull'unità requisita e su altre unità a favore degli Istituti che esercitano il credito navale ed a garanzia dei mutui da essi concessi, i predetti Istituti determinano, a richiesta del proprietario dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire all'unità ai fini dell'applicazione del precedende comma.

La liquidazione dell'indennità è effettuata previa accettazione da parte del proprietario della quota indicata dagli Istituti di Credito di cui al precedente comma. In caso di disaccordo, la quota indicata dai suddetti Istituti è accantonata mediante

versamento in un Conto Corrente fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato ove resta depositata fino all'esito della vertenza.

ART. 25.

(*Rimborso spese di esercizio*).

Per le unità requisite per uso temporaneo, sono a carico dell'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta tutte le spese inerenti all'esercizio delle unità stesse.

La liquidazione è effettuata a chi ha la gestione dell'unità entro tre mesi dalla presentazione della fattura, debitamente corredata dai necessari documenti giustificativi delle spese, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 26.

(*Assicurazioni*).

A chi ha la gestione dell'unità requisita per uso temporaneo, spetta, entro tre mesi dalla presentazione delle fatture, il rimborso delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari della navigazione, a copertura del corpo nave, dei beni e delle persone trasportate, nonché le quote o sovrapremi per assicurazioni contro i rischi di guerra o eventi straordinari, richiesti dall'Assicuratore. L'onere relativo si rileva dalla polizza da stipulare o da quella esistente, che deve essere volturata dall'Istituto Assicuratore a chi ha la gestione dell'unità, cui fanno carico il pagamento delle quote dei relativi premi e le procedure di volturazione.

A chi ha la gestione dell'unità spetta anche il rimborso delle quote riguardanti i contributi previdenziali per l'equipaggio. La liquidazione è eseguita entro tre mesi dalla presentazione della fattura, corredata dalle ricevute dei versamenti effettuati.

ART. 27.

(*Oneri a carico dell'Amministrazione*).

L'Amministrazione per conto della quale la requisizione per uso temporaneo è stata effettuata, con la liquidazione delle

quote di assicurazione di cui all'articolo 26, rimane esonerata da ogni responsabilità per la perdita della nave, i danni o le avarie che si verificano durante la requisizione, anche se chi ha la gestione dell'unità non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovo dei relativi contratti di assicurazione.

E' in facoltà dell'Amministrazione di rescindere o sospendere in qualsiasi momento i contratti di assicurazione sostituendosi agli assicuratori.

Fermo restando l'obbligo di chi ha la gestione dell'unità di provvedere alla stipulazione o al rinnovo dei contratti di assicurazione contro i rischi di cui al primo comma dell'articolo 26, l'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata effettuata assume in proprio carico i rischi, in tutto o in parte non coperti dagli assicuratori.

ART. 28.

(*Liquidazione oneri a carico dell'Amministrazione*).

L'ammontare delle spese incontrate per la riparazione dei danni o delle avarie a carico dell'Amministrazione di cui all'articolo 27 ultimo comma, è liquidato a chi ha la gestione dell'unità entro tre mesi dalla presentazione della fattura con allegata la documentazione di spesa.

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere direttamente alla esecuzione dei lavori relativi.

ART. 29.

(*Alienazione da parte dello Stato*).

Nel caso in cui l'Amministrazione procede alla alienazione, al prezzo determinato dal Ministero della marina mercantile, in applicazione delle norme di cui all'articolo 14, dell'unità requisita per acquisto o dell'unità di cui rientra in possesso o del relativo relitto, colui nei confronti del quale fu eseguita la liquidazione della indennità di requisizione per acquisto o dell'indennità di perdita ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni con altri eventuali concorrenti.

ART. 30.

(*Salvataggi e rimorchi*).

Qualunque profitto netto spettante a chi ha la gestione dell'unità requisita per uso temporaneo, per salvataggi o rimorchi eseguiti dall'unità medesima, è diviso in parti eguali tra lo stesso e l'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

ART. 31.

(*Contratto di arruolamento*).

Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o infermità debitamente constatati.

ART. 32.

(*Sbarco totale o parziale dell'equipaggio mercantile*).

E' in facoltà dell'Amministrazione, per conto della quale la requisizione è stata effettuata, di ordinare, qualora vi siano ragioni di pubblico interesse, lo sbarco dalle unità requisite di persone dell'equipaggio. Il proprietario, o l'armatore o il comandante deve immediatamente provvedere all'integrazione dell'equipaggio necessario per l'esercizio dell'unità requisita, imbarcando, quando ne sia richiesto dall'Amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.

Qualora il proprietario, l'armatore o il comandante, non vi provvede nel termine fissato dall'Amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti, per conto dell'armatore.

È inoltre in facoltà della predetta Amministrazione di disporre che l'equipaggio delle unità requisite sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, anche disponendo che per tali servizi sia imbarcato personale militare.

Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dell'Amministrazione.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere sindacale dispongano diversamente, è dovuto il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per fatto del datore di lavoro.

ART. 33.

(*Comandante dell'unità*).

Il comandante dell'unità requisita, per quanto nominato dal proprietario o dall'armatore, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'Amministrazione per ciò che concerne l'impiego dell'unità.

Il comandante conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica.

ART. 34.

(*Commissario governativo*).

È in facoltà dell'Amministrazione, per conto della quale la requisizione è stata effettuata, di imbarcare sulle unità requisite un commissario governativo.

Il commissario governativo vigila sull'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'Amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al comandante dell'unità sulle missioni da compiere e particolarmente sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'Amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

Il comandante dell'unità requisita deve eseguire fedelmente le istruzioni predette, ma restano integre in lui le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della unità stessa e alla organizzazione interna di essa.

ART. 35.

(*Comandante militare*).

Sulle unità requisite dal Ministero della difesa non iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario governativo il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della

marina ovvero ufficiale o sottufficiale del CEMM appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.

Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario, ha anche le seguenti:

a) dare ordini al comandante dell'unità requisita per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale dell'unità stessa;

b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e i radiotelegrammi in arrivo o in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.

Il comandante dell'unità requisita deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.

La presenza del comandante militare non esime il comandante dell'unità requisita dagli obblighi previsti dall'articolo 33 salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.

ART. 36.

(*Assunzione del comando da parte del comandante militare*).

Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facoltà di assumere il comando dell'unità stessa, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.

Da tale momento il comandante dell'unità requisita è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.

Di conseguenza, il comandante passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.

ART. 37.

(*Comandante con funzioni di comandante militare*).

Quando il comandante dell'unità requisita sia ufficiale di vascello o sottufficiale del CEMM appartenente ad una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione sarà diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo, l'armatore non sarà più tenuto a corrispondere al comandante della nave.

ART. 38.

(*Rappresentante dello Stato*).

L'Amministrazione, per conto della quale la requisizione è stata effettuata, ha facoltà d'imbarcare sull'unità requisita un proprio rappresentante – impiegato della carriera direttiva o di concetto o ufficiale della forza armata interessata – particolarmente competente in relazione ai carichi o ai servizi cui l'unità è destinata, con compiti di assistenza e consulenza. Egli coadiuva il commissario governativo o il comandante militare nell'esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione.

ART. 39.

(*Doveri del personale imbarcato*).

Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una unità requisita devono al commissario governativo ed al rappresentante dell'Amministrazione interessata il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il comandante dell'unità.

ART. 40.

(*Contabile*).

È in facoltà dell'Amministrazione requisitrice di imbarcare sull'unità requisita un sottufficiale o un impiegato civile della car-

riera esecutiva con l'incarico di coadiuvare il commissario governativo nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dello Stato.

Nel caso che l'Amministrazione dello Stato fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al comandante della nave rimanendone affidato il controllo al commissario governativo.

ART. 41.

(*Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato*).

Il personale dell'Amministrazione dello Stato, imbarcato sulle unità requisite, è iscritto sul ruolo di equipaggio o sulla licenza ed allo stesso sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora tali competenze non fossero previste, esse sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 42.

(*Inosservanza dell'ordine di requisizione*).

Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera in tutto in parte all'ordine di requisizione dell'unità o, comunque, ne impedisce od ostacola la requisizione stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

ART. 43.

(*Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza*).

Chiunque non ottempera agli ordini previsti dagli articoli 5 e 6 è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

ART. 44.

(*Ritardo nella consegna dell'unità requisita*).

Chiunque, senza giustificato motivo, provvede alla consegna all'Amministrazione dell'unità requisita oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 10, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 100.000.

ART. 45.

(*Alterazioni dell'unità requisita*).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato dell'unità, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 400.000.

ART. 46.

(*Distruzione o deterioramento dell'unità requisita*).

Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora l'unità requisita e affidata alla sua custodia, è punito a norma dell'articolo 334 del codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, il responsabile è punito a norma dell'articolo 335 del codice penale.

ART. 47.

(*Inosservanza di doveri da parte del proprietario, armatore o comandante*).

È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000, il proprietario, l'armatore o il comandante, che senza giustificato motivo:

1) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di sbarcare, in tutto o in parte, l'equipaggio dell'unità requisita;

2) non ottempera alla richiesta d'imbarco delle persone nominativamente designate dall'Amministrazione;

3) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare, per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio dell'unità requisita.

ART. 48.

(*Inosservanza di ordine da parte del comandante*).

Il comandante dell'unità requisita che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'Amministrazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000.

ART. 49.

(*Deroghe alla legge sulla contabilità generale dello Stato*).

In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, ha la facoltà di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego delle unità requisite.

ART. 50.

(*Imputazione di spese*).

Le indennità di requisizione, nonché tutte le spese inerenti alla gestione e all'esercizio del naviglio requisito, sono poste a carico del bilancio dell'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata disposta.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

(*Abrogazione di norme*).

La legge 13 luglio 1939, n. 1154, con le successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

ART. 52.

(*Regolamento*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.